



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i Servizi  
Ufficio Gestione gare  
Via Dogana, 8 - 38122 - Trento  
Tel. 0461.496444 - Fax 0461.496422  
e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

Prot. SIS3/2011/199746/3.S/474-11  
del 01 APR. 2011

### BANDO DI GARA

per l'affidamento mediante

### ASTA PUBBLICA

della **CONCESSIONE DEL LOCALE INTERNO AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA PRESSO IL "CENTRO EUROPA" sito in via Romagnosi, n. 9, a Trento, al fine di gestire lo SPACCIO INTERNO** in conformità all'art. 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e dell'art. 10 del relativo Regolamento di attuazione (determinazione del Dirigente del Servizio Espropriazioni e Gestioni Patrimoniali n. 238 di data 21 marzo 2011)

indetta per il giorno **16 maggio 2011 ad ore 9.00**

presso la **SALA ASTE** della Provincia Autonoma di Trento sita in **Via Dogana n. 8 a Trento.**

- 1) **Amministrazione appaltante:**  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444 - fax.: 0461/496422).
- 2) **Oggetto e luogo di esecuzione dell'appalto:**  
**CONCESSIONE IN USO DEL LOCALE INTERNO AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA PRESSO IL "CENTRO EUROPA" sito in via Romagnosi, n. 9, a Trento, piano primo, di mq 40,39 utili oltre un retro bar ed un deposito per complessivi mq 25,09 utili. La concessione è rilasciata affinché venga fornito il servizio gestione dello SPACCIO INTERNO** agli uffici della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, mediante somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett.a) punto 2) e lett. b) della L.P. 14/07/2000 n. 9: bevande, latte e dolci, compresi generi di pasticceria e gelateria e i prodotti di gastronomia nonché somministrazione di pasti veloci.
- 3) **Base d'asta:**  
Euro 15.500,00 annui al netto degli oneri fiscali (con rivalutazione annuale in base alla normativa vigente in materia) corrispondenti al canone annuo di concessione per l'utilizzo del locale adibito a spaccio interno dall'Amministrazione appaltante e nel quale si trovano le attrezzature risultanti dall'inventario allegato (art. 3 e 4 dello "schema di contratto") comprensivo delle spese relative al consumo di energia elettrica ed al riscaldamento e raffrescamento ove previsto.  
Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta.
- 4) **Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. art. 19, co. 2 e dell'art. 18 comma 12 L.P. 23/90 sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- maggiore percentuale di rialzo rispetto al canone annuo di concessione posto a base d'asta pari ad Euro 15.500,00: punti 40

- criteri qualitativi: punti 60

la suddivisione del punteggio è riportata al punto 11 – A).

**5) Durata del contratto:**

anni 5 (cinque), decorrenti dalla data del verbale di consegna del locale e delle attrezzature (art. 2 dello schema di contratto), con riserva di recesso da parte dell'Amministrazione provinciale ad ogni scadenza annuale per motivate esigenze pubbliche, previa comunicazione tramite lettera raccomandata da inviarsi almeno 2 mesi prima di tale scadenza.

**6) Soggetti ammessi alla gara:**

i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo par. 10-A). Sono ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ex art. 24 L.P. 23/90.

**7) Documentazione:**

il presente bando, i fac simili predisposti dall'Amministrazione: fac-simile di dichiarazione (allegato A e allegato B), fac-simile modello offerta tecnica (allegato C), fac-simile modello offerta economica (allegato D), il DUVRI, lo schema di contratto, l'allegato 1 relativo al listino dei prezzi, l'allegato 2 relativo all'inventario dei beni, l'allegato 3 relativo alla pianta dei locali e l'allegato 4 relativo al numero dipendenti che lavorano nel complesso delle Torri, sono disponibili sul sito Internet [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it) e possono essere ritirati in copia presso l'**Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444)** (orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

**Si invitano i concorrenti ad utilizzare i modelli di dichiarazione e di offerta per la partecipazione alla gara.**

**Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico** possono essere richiesti per iscritto, anche a mezzo fax, alla Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444 - fax.: 0461/496422), **entro e non oltre 7 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta.** Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet ([www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)), almeno **4 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.**

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati alle presenti Norme per la partecipazione.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i

concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

**8) Pubblicazioni.**

Il presente bando è pubblicato:

- per estratto su un quotidiano avente particolare diffusione nella provincia di Trento;
- in forma integrale all'Albo della Provincia Autonoma di Trento dal giorno 4 aprile 2011 al giorno 12 maggio 2011;
- in forma integrale sul sito Internet della Provincia Autonoma di Trento ([www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)).

**9) Modalità di invio dell'offerta, della documentazione di gara e termine di ricezione:**

Per essere ammesse alla presente gara, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
AGENZIA PER I SERVIZI  
UFFICIO GESTIONE GARE  
Via Dogana, n. 8 – 1° piano – stanza 101  
38100 – TRENTO**

**entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12 maggio 2011**

**un plico chiuso, a pena d'esclusione, con le seguenti modalità:**

- **sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese). La chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, non sarà ritenuta idonea a garantire l'integrità e la non manomissione del contenuto. Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Il plico esterno dovrà riportare, oltre alla denominazione del concorrente, la dicitura **"GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL LOCALE INTERNO AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA PRESSO IL "CENTRO EUROPA" sito in via Romagnosi, n. 9, a Trento, al fine di gestire lo SPACCIO INTERNO"**.

Detto plico, contenente la documentazione espressamente prevista al successivo paragrafo 10, deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, all'**Agenzia per i Servizi - Ufficio Gestione Gare, con sede in Trento, Via Dogana, n. 8 – 1° piano – stanza 101**, che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30), ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

**Le modalità per l'inoltro dell'offerta sono prescritte a pena di esclusione.**

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

**Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente:** non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Si precisa che non farà fede l'eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l'offerta non sarà presa in considerazione.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, accompagnata da traduzione in italiano e da dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

Si informa che le offerte saranno aperte presso la **Sala Gare** della Provincia Autonoma di Trento, sita in via Dogana, n. 8 a Trento,

**il giorno 16 maggio 2011- alle ore 9.00**

I legali rappresentanti delle imprese partecipanti e persone munite di delega sono ammessi a presenziare alla sedute di gara.

**SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO:**

L'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (**sopralluogo obbligatorio**) ove deve essere svolto il servizio. La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato) previo appuntamento da concordare con un incaricato del Servizio Espropriazioni e Gestioni patrimoniali della Provincia Autonoma di Trento. L'appuntamento può essere fissato telefonando al numero 0461/497124 – 0461/497125 (Segreteria Servizio Espropriazioni e Gestioni patrimoniali).

Si invita a formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato del predetto Servizio rilascerà un'attestazione, che dovrà essere conservata dall'Impresa ai fini dell'eventuale verifica successiva.

In caso di associazione temporanea d'impresе già costituita il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'impresa mandataria (capogruppo).

In caso di associazione temporanea d'impresе non ancora costituita il sopralluogo dovrà essere svolto secondo una delle seguenti modalità:

a) dal legale rappresentante (o altro incaricato a ciò specificatamente delegato), di

ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento;

b) dal legale rappresentante (o altro incaricato a ciò specificamente delegato) anche di una sola delle imprese costituenti il raggruppamento, purché munito di apposita delega, da cui risulti che il sopralluogo viene effettuato in nome e per conto di tutte le imprese facenti parte della costituenda associazione temporanea d'impresa.

Al fine di consentire l'esatta individuazione delle imprese che hanno svolto il sopralluogo e del corretto rilascio della relativa attestazione, è onere del concorrente consegnare all'incaricato dell'Amministrazione provinciale le deleghe sopra indicate.

Si procederà ad escludere le imprese che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.

#### 10) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Per l'ammissione alla gara, il concorrente dovrà inserire all'interno del plico esterno, a pena l'esclusione, tutta la documentazione di cui al presente paragrafo 10 ossia:

#### 10-A) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

All'interno del plico, ma esternamente alle buste contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere inserita, **a pena di esclusione**, (assieme alla cauzione provvisoria) l'istanza di partecipazione (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), contenente le **dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione**, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa), accompagnata da fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore, attestanti quanto segue:

*(si invita concorrente a servirsi dell'apposito modello di dichiarazione predisposto dall'Amministrazione appaltante - allegato A e B).*

#### REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1) **l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed in particolare:**

**1a) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).**

**1b) di essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter). Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta che a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter) la dichiarazione attestante**

l'inesistenza di tale causa di esclusione **dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B)**;

**1c) di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati dall'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006, ivi compresi i soggetti cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ha sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Qualora il legale rappresentante **non abbia conoscenza diretta dell'inesistenza a carico dei soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006** delle condanne di cui sopra (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non menzione), la dichiarazione attestante l'inesistenza della causa di esclusione di cui all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 **dovrà essere resa singolarmente da ciascuno di essi, avvalendosi dell'allegato modello di dichiarazione B).****

Si invita il concorrente a dichiarare le sentenze di condanna passate in giudicato e i decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 che potrebbero essere valutati dall'Amministrazione, secondo i criteri sotto specificati, come incidenti sulla moralità professionale, specificando i seguenti elementi: nome e cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la pena; data di irrevocabilità del provvedimento; natura ed entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del fatto.

**Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. i) (regolarità contributiva ed assicurativa), si invita il concorrente a dichiarare le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, ferma restando comunque la valutazione della gravità della violazione in capo all'amministrazione, secondo i criteri sotto specificati.**

**Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. g) (regolarità fiscale), il concorrente deve dichiarare tutte le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, pena l'esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazione della stessa per falsa dichiarazione omissiva o infedele (fatta salva l'ipotesi in cui sia comprovata la buona fede); l'amministrazione procederà ad una valutazione discrezionale delle violazioni dichiarate, secondo i criteri sotto specificati.**

**Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. h), si precisa che l'anno di sospensione dalle procedure di gara decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico dell'Autorità della relativa annotazione.**

Si riporta di seguito l'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006:

**“Art. 38**

*Requisiti di ordine generale*

*1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:*

*a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*

- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
- m- ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un

procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.”

Si informa che ai sensi della **deliberazione di Giunta provinciale n. 2320 dd. 15/10/2010:**

**A)** in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), ai fini della valutazione dell'incidenza sulla moralità professionale dei reati, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti **direttive:**

1. L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere – art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso – art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea ( malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

2. L'Agenzia per i servizi provvede ad escludere o ad ammettere previa valutazione dell'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei seguenti casi:

- 2.a) reati contro l'ordine pubblico;
- 2.b) reati contro il patrimonio;
- 2.c) reati contro la pubblica amministrazione;
- 2.d) reati contro la fede pubblica
- 2.e) altri reati se relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto.

La valutazione dell'incidenza del reato avverrà con il supporto della struttura competente sulla base dei sottoindicati criteri di valutazione, acquisendo, se del caso, la sentenza e il certificato del casellario giudiziale:

- ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto e al momento della



dichiarazione;

- valutazione del fatto e della condotta;
- inerenza del reato all'oggetto dell'appalto;
- tempo trascorso dalla commissione del reato;
- presenza di recidiva;
- entità della pena comminata rispetto a quella edittale;
- elemento psicologico.

3. L'Agenzia per i servizi provvede ad ammettere alle procedure di gara nei seguenti casi:

- reati contravvenzionali, fermo restando la necessità di valutazione qualora vi sia sussistenza di attinenza all'oggetto dell'appalto;

- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. quando sono trascorsi più di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 445 del c.p.p.;

- in caso di decreto penale di condanna, quando dal momento in cui lo stesso è divenuto irrevocabile sono trascorsi rispettivamente più di 5 anni se riguarda un delitto oppure più di 2 anni se riguarda una contravvenzione e l'imputato non abbia commesso un delitto della stessa indole, trova applicazione automatica l'art. 460 c. 5 del c.p.p.;

- per i reati indicati al precedente punto 1, nonché per i reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica: l'estinzione opera esclusivamente a seguito della riabilitazione di cui all'art. 178 del c.p. e, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti art. 444 c.p.p., o di decreto penale, a seguito di dichiarazione conseguente all'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.;

- nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, per atti e misure idonee a dimostrare la dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

**B)** in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. i), ai fini della verifica sulla regolarità contributiva ed assicurativa, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive:

in presenza di violazioni contributive definitivamente accertate a carico del concorrente e risultanti dal D.U.R.C., l'Amministrazione ha l'onere di procedere, in concreto ed al di fuori di ogni automatismo, ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.

L'Agenzia per i servizi dovrà appurare l'eventuale sussistenza di presupposti che possano giustificare la non estromissione dalla gara del concorrente sulla base di una pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):

- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze inerenti ad oneri contributivi prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;

- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione contributiva definitivamente accertata e successivamente sanata;

- la modesta entità dell'irregolarità, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del

concorrente;

- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.

Si invita il concorrente a dichiarare le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, ferma restando comunque la valutazione della gravità della violazione in capo all'amministrazione.

**C)** in ordine alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. g), ai fini della verifica sulla regolarità fiscale, l'Amministrazione provinciale applica le seguenti direttive:

in presenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate a carico del concorrente, l'Amministrazione ha l'onere di procedere ad una valutazione discrezionale in ordine all'ammissione alla gara e/o all'aggiudicazione della medesima secondo quanto segue.

L'Agenzia per i servizi dovrà appurare l'eventuale sussistenza dei presupposti di generale solvibilità del concorrente, sulla base di una pluralità di elementi indiziari, quali (a titolo indicativo):

- la circostanza che il concorrente abbia estinto mediante pagamento od altro mezzo idoneo le sue pendenze con l'erario prima della comunicazione di esito della procedura di gara a cui ha partecipato;

- la circostanza che non risulti (previo contraddittorio con lo stesso concorrente e con l'ente accertatore di competenza) alla stazione appaltante che il concorrente, nel passato, abbia commesso anche una sola altra violazione fiscale definitivamente accertata e successivamente sanata;

- la modesta entità del debito, anche a fronte dell'impegno complessivo a carico del concorrente;

- il rapporto tra il quantum dell'irregolarità e l'importo a base di gara.

Il concorrente deve dichiarare tutte le eventuali violazioni definitivamente accertate a suo carico e non sanate, pena l'esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazione della stessa per falsa dichiarazione omissiva o infedele (fatta salva l'ipotesi in cui sia comprovata la buona fede).

Nel caso in cui, con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38, c.1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., **l'impresa sia in una situazione di controllo di cui all'art. 2359** del codice civile con altra impresa partecipante, la medesima dovrà dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione ed allegare, **pena l'esclusione**, la busta chiusa contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

- 2) di aver preso visione degli atti di gara e dello schema di contratto e di accettare tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in essi contenute;
- 3) di aver preso conoscenza dei luoghi dove verrà svolto il servizio e di ritenere il locale adeguato per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente appalto;

**NB:** Si precisa che **l'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio)** ove deve essere svolto il servizio da effettuarsi con le modalità indicate al paragrafo 9 del presente bando. **Si procederà ad escludere le imprese** che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità indicate nel paragrafo 9) sopra richiamato.

- 4) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali e assistenziali; nonché di aver tenuto conto dell'obbligo di adeguarsi alla normativa igienico – sanitaria attinente l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

- 5) che il concorrente si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori impiegati nella gestione e, se cooperative, anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore di riferimento;
- 6) che il concorrente si obbliga a garantire, in caso di aggiudicazione, continuativamente per tutta la durata del rapporto contrattuale e per l'intero orario di apertura giornaliera del bar interno, un numero minimo di due addetti ai vari servizi (cassa/riscossione, preparazione, distribuzione, mescita, igiene ecc.) in possesso di attestato di qualifica di operatore dei servizi di sala bar, o di esperienza di almeno un anno di lavoro presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.  
N. B. E' ammessa l'assunzione di tirocinanti o apprendisti in collaborazione con le relative scuole professionali purchè le esigenze del servizio lo consentano e comunque con la compresenza di almeno un operatore qualificato.
- 7) (*Eventualmente*) il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
- 8) (*eventuale in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa*): indicazione dell'impresa capogruppo; delle parti di servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa e dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall'art. 24 della L.P. n. 23/90;
- 9) (*eventuale in caso di Consorzio*): indicazione delle Imprese per conto delle quali il consorzio partecipa e le parti del servizio eseguite da ciascuna consorziata;

#### **REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA**

- 10) che il concorrente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella in appalto;
- 11) che il concorrente possiede i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), articolo richiamato anche dall'art. 5 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9;
- 12) che il concorrente, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, ha gestito in modo continuativo, per tutti e tre gli anni, almeno un esercizio di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) punto 2) o lettera b), o di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) o c) o d), della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9;
- 13) che il concorrente, nei tre esercizi finanziari antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, ha realizzato un fatturato complessivo non inferiore a Euro 200.000,00 (duecentomila), con riferimento alla gestione di un esercizio di cui al precedente punto 12.

I **raggruppamenti temporanei** devono attenersi a quanto previsto dall'art. 24 della L.P. n. 23/1990 e la documentazione di cui al presente par. 10a) dovrà essere presentata da ogni singola impresa raggruppata.

- I requisiti di cui al presente par. 10 A) punto 10) e 11) devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, il requisito di cui al punto 12) deve essere posseduto dalla capogruppo, il requisito di cui al punto 13) è cumulabile in capo al raggruppamento fermo restando che l'impresa capogruppo dovrà aver realizzato un fatturato complessivo, nei tre esercizi finanziari antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, non inferiore a € 120.000,00 (centoventimila) nella gestione dell'esercizio di cui al precedente punto 12).

Le imprese che intendono raggrupparsi possono produrre, all'atto della presentazione dell'offerta e unitamente alla dichiarazione richiesta per la partecipazione, **mandato speciale unitario con rappresentanza ad una di esse**, indicata quale impresa capogruppo, in forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 della L.P. 23/90.

Il mandato così conferito deve contenere le seguenti clausole:

- che le imprese si sono costituite in raggruppamento per la partecipazione alla gara oggetto del presente bando;
- che tutte le imprese raggruppate sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione concedente;
- che il mandato è irrevocabile salvo che per giusta causa, senza effetto peraltro nei confronti dell'Amministrazione concedente;
- che il mandatario ha, nei riguardi dell'Amministrazione concedente, la rappresentanza anche processuale per tutte le operazioni e atti inerenti il rapporto contrattuale, fino alla completa estinzione del medesimo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione concedente di far valere direttamente la responsabilità delle singole imprese raggruppate.

**10-B)** la documentazione comprovante la costituzione di idonea **CAUZIONE PROVVISORIA**, pari ad **Euro 1.550,00.-** secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 13 A).

**10-C)** la busta contenente l'**offerta tecnica**, redatta su carta bollata o resa bollata, chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la rispettiva dicitura "**offerta tecnica**", secondo quanto specificato al successivo paragrafo 11;

**10-D)** la busta contenente l'**offerta economica**, redatta su carta bollata o resa bollata, chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante all'esterno la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la rispettiva dicitura "**offerta economica**", secondo quanto specificato al successivo paragrafo 11;

**10-E)** *(eventualmente) nel caso di situazioni di controllo di cui all'art. 38, c.1, lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.:* la busta chiusa contenente **documentazione** utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

## **AVVALIMENTO**

In conformità all'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, in tema di avvalimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione all'appalto, oltre alle dichiarazioni indicate nel presente paragrafo, dovranno essere prodotte:

- a) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa offerente attestante l'avvalimento del/i requisito/i di capacità tecnica di cui al **punto 10 e/o 11 e/o 12 e/o 13** necessario/i per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione del/i requisito/i e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicate al precedente paragrafo 10- A) punto 1;

- c) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa terza ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera d), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

### 11) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, secondo quanto disposto dall'art. 19 comma 2 e dall'art. 18 comma 12 della L.P. n. 23/90, valutata in base ai seguenti elementi:

	<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>OFFERTA TECNICA</b>	CRITERI QUALITATIVI come di seguito dettagliati	
	<i>Totale offerta tecnica</i>	<b>60</b>
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	MAGGIOR PERCENTUALE DI RIALZO RISPETTO AL CANONE ANNUO A BASE DI GARA	<b>40</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>100</b>

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il **punteggio complessivo più alto**, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

**Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta.**

**L'offerta tecnica e l'offerta economica** dovranno essere **sottoscritte dal legale rappresentante** dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate di **ciascuna impresa raggruppata, a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., **a pena di esclusione dalla gara.**

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, **a pena di esclusione dalla gara.**

Per tutte le altre forme di Consorzio l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, **a pena di esclusione dalla gara.**

## **11-A) OFFERTA TECNICA**

L'Amministrazione provinciale, giovandosi dell'ausilio di una Commissione Tecnica, nominata con delibera della Giunta Provinciale, esprime una scelta insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati.

Premesso che viene richiesto di offrire prodotti di ottima qualità:

- latte fresco pastorizzato o microfiltrato;
- pane fresco (D.L. 223/2006 art. 4, comma 2 ter, lettera b) convertito dalla L. 248/2006), potranno essere utilizzati prodotti confezionati per la preparazione di toast, piadine e tramezzini;
- olio extravergine di oliva (Reg.CE n. 1919/2002 come modificato dal Reg. CE 182/2009);
- frutta e verdura freschi,

la Commissione tecnica procederà all'attribuzione dei **60 punti** a disposizione sulla base dei seguenti sub criteri e sub pesi:

a) utilizzo di olio extravergine di oliva D.O.P. o I.G.P.: **punti 6**

b) somministrazione di alimenti per celiaci.

Saranno presi in considerazione esclusivamente i seguenti alimenti purchè confezionati in monoporzione e pronti all'uso senza necessità di alcuna manipolazione ed elaborazione:

- alimenti con notifica ministeriale, inseriti nel Registro Nazionale degli Alimenti senza glutine del Ministero della Salute con claim "dietetico senza glutine";
  - alimenti di uso corrente con claim "senza glutine";
  - alimenti con marchio Spiga Barrata rilasciata da AIC (Associazione Italiana Celiachia)
- per ogni singola tipologia di prodotto che il concorrente si impegna ad offrire con continuità nel corso del servizio oggetto del presente bando: **punti 1 per ogni singola tipologia di prodotto offerto fino ad un massimo di punti 6**

c) somministrazione di paste (brioches e prodotti da forno) freschi: **punti 6**

d) utilizzo di frutta e verdura fresca prodotta entro un raggio di 100 km dal luogo di consumo nella misura minima del 30% calcolata sul quantitativo della frutta e verdura acquistato annualmente: **punti 6**

e) utilizzo di prodotti biologici certificati (regolamento CE 834/2007):

- frutta fresca: **punti 1 per ogni singola tipologia di prodotto offerto fino ad un massimo di punti 6**

- verdura fresca: **punti 1 per ogni singola tipologia di prodotto offerto fino ad un massimo di punti 6**

- latte e latticini: **punti 1 per ogni singola tipologia di prodotto offerto fino ad un massimo di punti 6**

- legumi, cereali e derivati (anche confezionati): **punti 1 per ogni singola tipologia di prodotto offerto fino ad un massimo di punti 6**

- uova, carni e salumi: **punti 1 per ogni singola tipologia di prodotto offerto fino ad un massimo di punti 6**

- bevande, succhi, tisane anche confezionati e condimenti: **punti 1 per ogni singola tipologia di prodotto offerto fino ad un massimo di punti 6.**

Il concorrente potrà servirsi dell'apposito modello di offerta tecnica predisposto dall'Amministrazione appaltante (**allegato C**).

## **11-B) OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione della percentuale di rialzo offerta, indicata in cifre ed in lettere, rispetto alla base d'asta annua pari ad **€ 15.500,00**, al netto degli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto, corrispondenti al canone annuo di concessione per l'utilizzo dei locali adibiti a spaccio interno e delle relative attrezzature, come descritte nell'inventario allegato. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere sarà presa in considerazione la percentuale scritta in lettere.

Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo a base d'asta.

Alla percentuale di maggior rialzo verranno attribuiti punti 40; in relazione alle altre offerte il punteggio verrà proporzionalmente diminuito in relazione al minor rialzo offerto.

Il concorrente potrà servirsi dell'apposito modello di offerta economica predisposto dall'Amministrazione appaltante (**allegato D**).

## **12) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

Nel giorno e ora stabiliti, il Presidente di gara, in seduta aperta al pubblico, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata.

All'esito di tale verifica, il Presidente di gara provvederà a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le buste sigillate contenenti le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi

diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale, a supporto degli organi di gara.

La Commissione di cui sopra, in seduta riservata, provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola offerta tecnica, attribuendo i relativi punteggi secondo quanto specificato nel precedente paragrafo 11-A), redigendo appositi verbali che saranno trasmessi, a conclusione della valutazione, al Presidente di gara.

Questi, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all'esame della loro regolarità in relazione a quanto previsto dal presente bando di gara procedendo quindi all'attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità individuate al precedente paragrafo 11-B).

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti.

Nel caso in cui due soggetti partecipanti abbiano presentato una offerta identica e, pertanto, siano stati collocati a pari merito al primo posto della relativa graduatoria, si procederà ai sensi dell'art. 10 del regolamento di attuazione della L.P. 23/90 - nel corso della seduta pubblica di gara - ad una gara tra gli stessi e all'aggiudicazione al miglior offerente. Ove nessuno di coloro che hanno fatto le offerte uguali sia presente o, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte del soggetto aggiudicatario.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

I requisiti di partecipazione saranno verificati in capo all'Aggiudicatario. La mancata produzione della documentazione, o la sua non corrispondenza alle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara, determinerà l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria e le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

Non sono previste altre ipotesi di scorrimento della graduatoria.

L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dall'Aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato a cura del Servizio Contratti e Gestioni Generali della Provincia Autonoma di Trento, subordinatamente agli adempimenti di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati al soggetto aggiudicatario.

### 13) **Cauzioni e garanzie richieste:**

#### A) **CAUZIONE PROVVISORIA:**

Il concorrente dovrà inserire, all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, a **pena di esclusione**, la documentazione comprovante la costituzione di un **deposito pari ad Euro 1.550,00.-**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.



L'importo della garanzia è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'art. 40, co. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso del documento di cui sopra. (Si ricorda che dal 16/09/2008 gli organismi che rilasciano la certificazione di qualità dovranno essere accreditati ai sensi della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e non più ai sensi della serie UNI CEI EN 45000).

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'impresa capogruppo o al Consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorzianti.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di consorzio ex art. 2602 c.c. non ancora costituito, il deposito cauzionale **dovrà essere unico e intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/consorzio, a pena di esclusione.**

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

- tramite **deposito in contanti**, tramite versamento diretto sul "conto deposito d'asta" della Provincia Autonoma di Trento n. 10400 presso tutti gli sportelli del Tesoriere capofila della PAT-Unicredit Banca Spa; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara;
- **in titoli** del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.**

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti.

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

Nel caso in cui l'impresa presenti fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono essere presentate in carta legale o resa legale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

➤ sottoscrizione, **a pena di esclusione**, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

I. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore, apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

**oppure**

II. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

➤ **massimale o importo pari ad Euro 1.550,00.-**

➤ con espressa indicazione, **a pena di esclusione**, di tutte le seguenti clausole:

1. il soggetto fidejussore si impegna a risarcire la Provincia in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fidejussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché al termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del codice civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Provincia a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. il fidejussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fidejussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti, nonché formalizzata, a pena di esclusione, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) e b), **integrata a pena d'esclusione, dalle seguenti clausole:**

- **"il fideiussore rinuncia ad avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ."**.

La documentazione di cui sopra, qualora prodotta in **lingua straniera**, dovrà essere corredata da traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata da Competente Autorità consolare o diplomatica ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fidejussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le imprese, ad eccezione dell'impresa aggiudicataria per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipula del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà alla restituzione della documentazione presentata dalle imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

## **B) CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario dovrà costituire, nelle modalità previste dall'Amministrazione appaltante, di seguito riportate, una **cauzione definitiva** a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso, per un importo pari al canone annuo di concessione offerto (art. 4 dello schema di contratto).

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'importo costituito in garanzia dovesse essere parzialmente o totalmente incamerato dall'Amministrazione, la stessa cauzione dovrà essere tempestivamente integrata dal gestore per la parte incamerata.

La cauzione può essere costituita tramite deposito in contanti, oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 o del D.Lgs. 7/09/2005 n. 9.

**Nel caso in cui l'Aggiudicatario presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono rispettare le seguenti prescrizioni:**

1) autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore (compagnia di assicurazione o istituto di credito), apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria; ovvero:

- qualora la garanzia prestata fosse inferiore a Euro 50.000,00 presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

2) espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:

a) "la garanzia prestata con la presente fidejussione è valida fino a quando la Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fidejussione e conseguente restituzione dell'originale";

b) "il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché al termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta scritta della stessa,

inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;

c) "non può essere opposto alla Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fidejussione”;

d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia Autonoma di Trento è quello in cui ha sede la medesima”;

e) (solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:)" la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia Autonoma di Trento”.

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere adeguate alle prescrizioni. Nel caso in cui il predetto Servizio si pronunci in senso negativo e l'Aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Aggiudicatario medesimo.

Alla nota con cui la Provincia Autonoma di Trento richiederà la presentazione della cauzione definitiva saranno allegati i fac-simile di fidejussione bancaria e polizza fidejussoria elaborati dal Servizio Entrate e Credito della Provincia Autonoma di Trento; la presentazione della polizza fidejussoria o della fidejussione bancaria conforme ai suddetti fac-simile garantisce l'adempimento di tutte le condizioni richieste.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante.

- C) **POLIZZA ASSICURATIVA:** L'Aggiudicatario dovrà altresì stipulare una **polizza assicurativa** per un massimale pari ad almeno Euro 4.000.000,00 per la copertura dei rischi derivanti dalla prestazione del servizio oggetto della presente concessione (art. 10 dello schema di contratto). Il contratto dovrà espressamente prevedere la tutela dello smercio dei prodotti, inoltre, nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti di terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose di proprietà dell'Amministrazione e che la polizza stessa deve avere durata non inferiore a quella del contratto. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

#### 14) Ulteriori informazioni:

**Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara (in caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e G.e.i.e. si veda quanto sopra specificato):**

- la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni indicate al paragrafo 10-A - punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 13 (7, 8 e 9 se dovute), e delle dichiarazioni richieste ove si ricorra all'istituto dell'avvalimento;
- la mancata presentazione, qualora sia dovuta, della busta sigillata contenente la documentazione ai fini delle verifiche di cui all'art. 38 comma 1 lettera m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 da allegare alla dichiarazione di cui al paragrafo 4 lettera A) punto 2;
- la presentazione della cauzione provvisoria difformemente da quanto previsto al successivo paragrafo 6.1;
- la mancata presentazione della busta contenente l'offerta tecnica.
- la mancata presentazione della busta contenente l'offerta economica.

I requisiti di cui al paragrafo 10-A) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 9, pena l'esclusione.

Qualora le dichiarazioni presentate siano irregolari o incomplete, ovvero si rendano necessari approfondimenti istruttori in ordine all'ammissione di uno o più concorrenti, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a richiedere al concorrente di presentare, anche a mezzo telefax, entro il termine perentorio fissato, i chiarimenti necessari o il completamento delle medesime dichiarazioni. In nessun caso sarà consentita la presentazione di dichiarazioni mancanti.

In caso di mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore, di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione entro il termine posto dall'Amministrazione

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'offerta presentata implica accettazione dello schema di contratto predisposto dall'Amministrazione appaltante.

Non è ammesso il subappalto.

Ai sensi della determinazione del Dirigente del Servizio Espropriazioni e Gestioni patrimoniali n. 238 di data 21 marzo 2011, è possibile autorizzare l'uso dei locali interni agli uffici della Provincia oggetto del presente bando di gara al fine di gestire lo spaccio interno anche anteriormente alla formale stipulazione del contratto, previa verifica dei requisiti. In caso di successiva mancata stipulazione del contratto l'impresa ha il dovere di pagare all'Amministrazione la quota del corrispettivo proporzionale alla durata della effettiva gestione, valutata secondo le modalità di cui allo schema di contratto.

Si precisa che lo spaccio oggetto del servizio di gestione è **INTERNO** agli uffici della **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, siti in **Via Romagnosi n. 9** a Trento (Centro Europa) ed è riservato unicamente ai dipendenti provinciali.

L'orario minimo di apertura è il seguente:

lun. –giov.: 7.30 – 16.45

ven. : 7.30 – 14.00

Responsabile del procedimento ai sensi della L.p. 23/92: dott.ssa Roberta Giacomozzi: tel. 0461/496421.

Si precisa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i partecipanti avverranno mediante posta con possibile anticipo, via fax.

**15) Stipula del contratto:**

L'Amministrazione provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione nelle forme e secondo le modalità previste dalla L.P. 23/90 e relativo regolamento di attuazione.

L'aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione, prima della stipula del contratto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti in sede di offerta, qualora non siano stati prodotti con la documentazione di gara.

Si invitano i partecipanti a preconstituire i documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione e alla stipula del contratto e in particolare:

- 1) **Elenco delle posizioni contributive e assicurative** in capo all'impresa al fine di consentire alla scrivente Amministrazione l'acquisizione del relativo DURC.
- 2) **Certificati o dichiarazioni dei committenti attestanti che il partecipante ha gestito almeno un esercizio** di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) punto 2 o lettera b) o di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) o c) o d), della legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9, in modo continuativo, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando.
- 3) Al fine della verifica della realizzazione di un **fatturato complessivo**, nei tre esercizi finanziari antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila), nella gestione dell'esercizio di cui al paragrafo 10 A), punto 13:
  - a) copie delle dichiarazioni IVA se trattasi di impresa individuale, società di persone, consorzio di cooperative;
  - b) copia dei bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito, se trattasi di società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;  
*in caso di raggruppamento di imprese si vedano i limiti fissati dal paragrafo 10/A) del presente bando;*
- 4) Idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) richiamato dall'art. 5 della L.P. 14 luglio 2000 n. 9;
- 5) Eventuale elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell'impresa e non risultanti dal certificato di cui al punto 1), al fine di consentire l'acquisizione da parte dell'Amministrazione del relativo CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE;

La documentazione dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata,

qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Sarà, inoltre, acquisita direttamente dall'Amministrazione appaltante presso le competenti Autorità, l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione previsti dal paragrafo 10A) del bando di gara, ivi compreso:

**il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella in appalto, di data non anteriore a sei mesi, contenente l'elencazione delle persone autorizzate a rappresentare od impegnare legalmente l'Impresa e le seguenti diciture:

- I) che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato o situazioni equivalenti;
- II) che "Nulla osta ai fini delle legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni". La presente certificazione è emessa alla C.C.I.A.A utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma";

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.

Con successiva nota, all'esito della verifica dei requisiti di partecipazione, si richiederà la presentazione della documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al precedente paragrafo 13 e del **MODELLO GAP** completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all'impresa, nonché datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'aggiudicataria (o dell'impresa capogruppo se trattasi di raggruppamento temporaneo).

## **16) Tutela della Privacy – Accesso agli atti**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Agenzia per i servizi – Ufficio Gestione Gare intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
5. il responsabile del trattamento è il Sostituto Dirigente dell'Agenzia;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 4 delle presenti Norme di partecipazione, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - **che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in**

**offerta tecnica in maniera dettagliata, ovvero alle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica**, - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica e/o alle giustificazioni a corredo della stessa, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DELL'AGENZIA  
- dott. Leonardo Caronna -

  
DPF/RC

Allegati:

allegato A: fac-simile dichiarazione

allegato B: fac-simile dichiarazione

allegato C: fac-simile modello offerta tecnica

allegato D: fac-simile modello offerta economica

DUVRI

schema di contratto

allegato 1 relativo al listino dei prezzi

allegato 2 relativo all'inventario dei beni

allegato 3 relativo alla pianta dei locali

allegato 4 relativo al numero dipendenti che lavorano nel complesso "Centro Europa"